

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DEPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA  
IL SEGRETARIO GENERALE

**Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021, n. 9)  
DIRETTIVA APPLICATIVA**

**1) Premesse**

A seguito dell'applicazione consolidata delle procedure previste dalle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (aggiornate con il D.P.Reg. 6 maggio 2021, n. 9), per il rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto della Sicilia (A.d.B.), è emersa la necessità di emanare un direttiva applicativa volta a semplificare e snellire i procedimenti amministrativi, con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. da 17 a 31.

**2) Attività non interferenti con il PAI**

L'A.d.B. non esprime parere di compatibilità idrogeologica in assenza di un'interferenza diretta dell'attività/intervento in progetto con aree a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) o "siti di attenzione" (assimilati ai predetti livelli di pericolosità) censiti nel PAI in vigore e non rilascia l'Autorizzazione Idraulica Unica in assenza di interferenza (diretta e indiretta) dell'attività/intervento con il reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904.

**Conseguentemente, in questi casi non deve essere presentata alcuna istanza all'A.d.B.**

**3) Attività ricadenti su aree a pericolosità geomorfologica o idraulica "P0", "P1" e "P2"**

L'art. 17, comma 4, delle Norme di Attuazione del PAI prevede che "[n]elle aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2" è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici (general, attuativi e di settore) vigenti, corredati da studi e indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore. Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti".

**Pertanto, anche in questi casi non deve essere presentata alcuna istanza di parere di compatibilità idrogeologica all'A.d.B.**

**4) Interventi di manutenzione straordinaria ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei "siti di attenzione"**

Nelle Norme di Attuazione del PAI, agli artt. 21 e 26 vengono disciplinate le attività di trasformazione del territorio consentite nelle aree a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei siti di attenzione (assimilati alle aree P3 e P4 dall'art. 18, comma 3).

Nello specifico, l'art. 21 prevede le attività vietate al comma 1, quelle consentite al comma 2 e le altre consentite previa verifica di compatibilità geomorfologica al comma 3, mentre l'art. 26 prevede le attività vietate al comma 1, quelle consentite al comma 2 e le altre consentite previa verifica di compatibilità idraulica al comma 3.

Le N.d.A. del PAI prevedono che “*gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela*” sono consentiti in assenza di parere di compatibilità geomorfologica (art. 21, comma 2, lettera e) o idraulica (art. 26, comma 2, lettera f). Nella predetta categoria sono ascrivibili:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrodotti esistenti e opere connesse, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea quali (a titolo esemplificativo) armadi, sostegni, conduttori, catene, isolatori, tratti di cavidotto, ecc., anche se leggermente delocalizzati per motivi tecnici di fattibilità.
- sostituzioni delle canalizzazioni e linee elettriche su viabilità esistente, già autorizzati, obsoleti e/o fatiscenti.

**In presenza di tali interventi di manutenzione, ascrivibili all'art. 21, comma 2, lettera e) e art. 26, comma 2, lettera f) delle N.d.A. non deve essere presentata alcuna istanza di parere di compatibilità all'A.d.B.**

### **5) *Interventi ininfluenti o irrilevanti ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei “siti di attenzione”***

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, delle Norme di Attuazione del PAI, nelle aree a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei “siti di attenzione”, allo scopo di impedire l'incremento delle condizioni di pericolosità attuali, tutti i nuovi interventi, opere e attività di trasformazione del territorio devono essere tali da:

- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;*
- non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;*
- non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di dissesto esistenti;*
- non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree pericolose, né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione;*
- limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo e l'eccessiva cementificazione del territorio, privilegiando il recupero degli edifici esistenti e delle superfici artificiali esistenti, impiegando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica e tipologie costruttive e materiali atti a determinare il minimo impatto possibile sulle dinamiche naturali di regimazione e di drenaggio nei suoli delle acque piovane e di infiltrazione nel sottosuolo;*
- rispettare i principi di invarianza idraulica specificati nell'appendice C prendendo anche in considerazione una congrua area ad essi contigua.*

La Circolare n. 4036 del 22/02/2023 dell'Autorità di Bacino “*Semplificazione e snellimento delle procedure di rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica di cui agli articoli da 17 a 31 delle Norme di Attuazione del PAI – D.P. Reg. 6 maggio 2021, n. 9*”, al punto 3) - *Interventi in sanatoria consentiti dalle Norme di Attuazione e ricadenti su “Siti di Attenzione”* prevede che “*ai fini del rilascio del parere di compatibilità, devono essere inviate a questa Autorità di Bacino solo le pratiche relative a sanatorie o condoni edilizi relativi a difformità riconducibili ad attività non consentite dalle N.d.A. (quali, l'edificazione totalmente abusiva, la ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione con aumento di volume e/o di superficie, l'ampliamento o la sopraelevazione, ecc.), escludendo tutti gli interventi irrilevanti sull'assetto tensionale del terreno di fondazione*”, sancendo di fatto il principio secondo il quale, qualora l'attività di trasformazione del territorio proposta è irrilevante ai fini dell'aggravamento delle condizioni di pericolosità presenti (*siti di attenzione*) o ininfluente ai fini del livello di rischio cui è sottoposto (pericolosità idraulica, pericolosità da frane di crollo), l'Autorità di Bacino non deve esprimere parere di compatibilità idrogeologica.

Alcune attività rientrano pienamente tra quelle “intrinsecamente compatibili” in quanto ininfluenti e/o irrilevanti rispetto allo stato di pericolosità presente sull'areale d'insistenza e rispettose delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, delle Norme di Attuazione.

Nello specifico, la realizzazione di cavidotti interrati sulla viabilità esistente per la collocazione di cavi elettrici a mezzo di scavo tradizionale in trincea o mini trincea profondi non oltre 1 m dal piano viabile o tramite trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) e che non prevedono la realizzazione di nuovi manufatti stabili fuori terra, rientrano nella predetta fattispecie, se, in presenza di:

- siti di attenzione per la presenza di possibili cavità, qualora lo scavo in trincea della profondità*

massima di 1 m non è in condizioni di interferire con le stesse e non comporta aumenti significativi dei carichi e delle tensioni indotte sul substrato;

- b) pericolosità geomorfologica elevata (P3) e molto elevata (P4) per la presenza di frane da crollo, qualora i cavi interrati a circa 1 m non possono essere in alcun modo coinvolti da eventuali frane di crollo che si attivano a monte, fermo restando che nel progetto debbono prevedersi le idonee misure di allerta (ed eventualmente le opere provvisorie o temporanee) necessarie alla tutela degli operatori coinvolti nella realizzazione dei lavori;
- c) siti di attenzione idraulica o pericolosità idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) per possibili fenomeni di esondazione, qualora i cavi interrati a circa 1 m non possono essere in alcun modo coinvolti da eventuali inondazioni e/o esondazioni.

**Nei casi sopra elencati e in tutti i casi in cui le attività di trasformazione del territorio sono irrilevanti ai fini dell'aggravamento delle condizioni di pericolosità presenti (siti di attenzione) o ininfluenti ai fini della variazione del livello di rischio (pericolosità idraulica, pericolosità geomorfologica da frane di crollo, complesse, ecc.), non deve essere presentata alcuna istanza di parere di compatibilità all'A.d.B.**

**6) *Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica, interferenti con il reticolo idrografico.***

Le attività di trasformazione del territorio di cui ai precedenti punti da 1 a 5 che interferiscono direttamente o indirettamente con il reticolo idrografico o le relative aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, sono comunque subordinate al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR).

**Conseguentemente, in presenza di attività interferenti con il reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza deve essere presentata istanza di rilascio dell'A.I.U. all'A.d.B. con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

**7) *Comunicazioni obbligatorie***

Nei casi sopra descritti dovrà essere trasmessa da parte del "proponente" una comunicazione corredata da una relazione tecnico-illustrativa con descrizione esaustiva sui lavori e/o attività che si intendono realizzare e l'ubicazione degli stessi (con l'ausilio di planimetrie ove si evinca chiaramente l'eventuale interferenza dell'intervento con le aree di pericolosità e i *siti di attenzione* del PAI), nonché un'asseverazione del tecnico incaricato della progettazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'intervento da realizzare è configurabile tra quelli consentiti in assenza di parere di compatibilità geomorfologico/idraulico alle N.d.A. del PAI.

Il Segretario Generale  
F.TO SANTORO

**ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO**